



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

UFFICIO CENTRALE PER IL REFERENDUM

L'Ufficio centrale per il referendum costituito, a norma dell'articolo 12 della legge 25 maggio 1970, n. 352 e successive modifiche e con la presenza dei magistrati:

Presidente

VIVALDI dott.ssa Roberta

Vice Presidente

GALLO dott. Domenico

Componenti

TARDIO dott.ssa Angela

MARINI dott. Luigi

IMPERIALI dott. Luciano

DI FLORIO dott.ssa Antonella

DE MASI dott. Oronzo

COSTANZO dott. Angelo

SESTINI dott. Danilo

SCOTTI dott. Umberto Luigi Cesare Giuseppe

ORILIA dott. Lorenzo

MELONI dott.ssa Marina

MANTOVANO dott. Alfredo

DI NICOLA dott. Vito

PATTI dott. Adriano Piergiovanni

BELLINI dott. Ubaldo

VANNUCCI dott. Marco

CRISCUOLO dott.ssa Anna

DI STEFANO dott. Pierluigi

GALTERIO dott.ssa Donatella

CATENA dott.ssa Rossella

DI SALVO dott. Emanuele

riunito il 15 dicembre 2021 ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sentita la relazione del vice presidente Domenico Gallo;



Ritenuto che sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 121 del 22 maggio 2021 (n. 21A03225), è stata annunciata l'iniziativa di referendum popolare, ai sensi dell'art. 75 della Costituzione, avente ad oggetto il seguente quesito:

«Volete Voi che sia abrogata la legge 11 febbraio 1992 n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio."
" limitatamente a: (omissis)

Letto il verbale del 30 ottobre 2021 che attesta che nella cancelleria della Corte di cassazione in Roma, Palazzo di Giustizia, alle h. 17,00 sono comparsi i promotori della richiesta del referendum sopramenzionato, i quali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 della Legge 25 maggio 1970 n. 352 hanno proceduto al deposito di n. 49 scatole contenenti i fogli predisposti con le modalità indicate dall'art. 27 della predetta legge sui quali sono vergate le sottoscrizioni regolarmente autenticate ed accompagnate dalla certificazione di iscrizione nelle liste elettorali, in appoggio alla richiesta, nonché al deposito di un hard disk esterno, contenente il duplicato informatico, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera i-quinquies) del codice dell'amministrazione digitale, delle firme raccolte elettronicamente e dei certificati d'iscrizione nelle liste elettorali acclusi ai messaggi di posta elettronica certificata ricevuti dalle amministrazioni comunali;

Letta la relazione conclusiva sull'attività svolta dal personale amministrativo delegato all'attività di verifica delle sottoscrizioni, dell'indicazione delle generalità dei sottoscrittori, delle vidimazioni dei fogli, delle autenticazioni delle firme e delle certificazioni elettorali, nonché per le operazioni di conteggio delle firme, depositata in data 25 novembre 2021;

Preso atto che dalle operazioni di verifica e conteggio risultano depositate, complessivamente 256.274 firme, in luogo delle 520.000 dichiarate dai promotori, e che le sottoscrizioni su supporto cartaceo e digitale ritenute valide ammontano a 119.160;

Considerato che l'ulteriore documentazione oggetto del deposito effettuato in data 19 novembre 2021 non può essere valutata attesa la tardività del deposito, per le ragioni già illustrate nell'ordinanza emessa in data 9 novembre 2021 da quest'Ufficio che non ha concesso la proroga richiesta; che comunque le 22.681 firme depositate oltre il 30 ottobre 2021 non sarebbero sufficienti a raggiungere la soglia di 500.000 sottoscrizioni necessarie per l'avvio del procedimento referendario previsto dall'art. 75 della Costituzione.

Rilevato che, con ordinanza non definitiva del 29 novembre 2021, quest'Ufficio: a) prendeva atto che, alla luce delle operazioni di verifica e conteggio, la richiesta di referendum non aveva raggiunto la soglia di 500.000 elettori; b) segnalava ai presentatori della richiesta referendaria la sopra riscontrata circostanza (idonea ad assorbire ogni altra verifica); c) concedeva termine sino al 10 dicembre per l'eventuale deposito di memorie e conclusioni scritte intese a contestare l'esistenza della segnalata circostanza;

Verificato che il suddetto termine è decorso senza che siano state presentate memorie o deduzioni scritte;

Considerato che non risulta raggiunta la soglia di 500.000 firme di elettori necessaria per dare l'avvio al procedimento referendario previsto dall'art. 75 della Costituzione; che, pertanto, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 352 del 1970, occorre rilevare che la richiesta referendaria non è conforme a legge;




P.Q.M.

Dichiara non conforme a legge la richiesta referendaria di cui in premessa poiché non risulta appoggiata dalle firme di almeno 500.000 elettori;

Dispone che, a cura della Cancelleria, la presente ordinanza sia notificata, a mezzo di ufficiale giudiziario, entro cinque giorni del deposito ai presentatori della richiesta referendaria nel domicilio eletto.

Roma, 15 dicembre 2021

Il Presidente
Roberta Vivaldi



Depositata in cancelleria
Oggi, 16 dicembre 2021

Il direttore
Pierluigi Esposito

